

L. 15-2-1996 n. 66
Norme contro la violenza sessuale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42.

L. 15 febbraio 1996, n. 66 ⁽¹⁾.

Norme contro la violenza sessuale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42.

1. 1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

2. 1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'art. 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.

3. 1. ... ⁽²⁾.

(2) Inserisce l' art. 609-bis alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice penale.

4. 1. ... ⁽³⁾.

(3) Inserisce l' art. 609-ter alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice penale.

5. 1. ... ⁽⁴⁾.

(4) Inserisce l' art. 609-quater alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice penale.

6. 1. ... ⁽⁵⁾.

(5) Inserisce l' art. 609-quinquies alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice penale.

7. 1. ... ⁽⁶⁾.

(6) Inserisce l' art. 609-sexies alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice penale.

8. 1. ... ⁽⁷⁾.

(7) Inserisce l' art. 609-septies alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice penale.

9. 1. ... ⁽⁸⁾.

(8) Inserisce l' art. 609-octies alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice penale.

10. 1. ... ⁽⁹⁾.

(9) Inserisce l' art. 609-nonies alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice penale.

11. 1. ... ⁽¹⁰⁾.

(10) Inserisce l' art. 609-decies alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice penale.

12. 1. ... ⁽¹¹⁾.

(11) Aggiunge il Titolo II-bis al libro terzo del codice penale.

13. 1. ... ⁽¹²⁾.

(12) Inserisce il comma 1-bis all'art. 392, codice di procedura penale.

14. 1. ... ⁽¹³⁾.

(13) Inserisce il comma 3-bis all'art. 398, codice di procedura penale.

15. 1. ... ⁽¹⁴⁾.

(14) Inserisce il comma 3-bis all'art. 472, codice di procedura penale.

16. 1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime ⁽¹⁵⁾.

(15) Comma così modificato dall'art. 15, *L. 3 agosto 1998, n. 269*.

17. 1. Al comma 1 dell'art. 36 della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, le parole: «Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice

penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale».
